



# *Comune di Siderno*

(Provincia di Reggio Calabria)

---

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DEL CANONE**

**PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**Approvato con Delibera C.C. n° 67 del 29 dicembre 2004**

**Recante le modifiche apportate con :**

- **Delibera C.S. n° 80 del 06.05.2010**
- **Delibera C.S. n° 94 del 08.04.2011**

# INDICE

## PARTE I

### PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

<b>Art. 1</b>	Oggetto del Regolamento
<b>Art. 1 Bis</b>	Definizioni
<b>Art. 2</b>	Concessioni / Autorizzazioni
<b>Art. 2 Bis</b>	Gestione del Servizio – Funzionario Responsabile
<b>Art. 3</b>	Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione
<b>Art. 4</b>	Attivazione del procedimento amministrativo
<b>Art. 5</b>	Termine per la definizione del procedimento amministrativo
<b>Art. 6</b>	Istruttoria
<b>Art. 7</b>	Conclusione del procedimento
<b>Art. 8</b>	Rilascio della Concessione / Autorizzazione
<b>Art. 9</b>	Contenuto del provvedimento di Concessione / Autorizzazione
<b>Art. 10</b>	Principali obblighi del concessionario
<b>Art. 11</b>	Revoca e modifica della Concessione / Autorizzazione. Rinuncia
<b>Art. 12</b>	Decadenza della Concessione / Autorizzazione
<b>Art. 13</b>	Subentro nella Concessione / Autorizzazione
<b>Art. 14</b>	Rinnovo della Concessione / Autorizzazione
<b>Art. 15</b>	Anagrafe delle Concessioni / Autorizzazioni
<b>Art. 16</b>	Occupazioni d'urgenza

## PARTE II

### DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

<b>Art. 17</b>	Oggetto del Canone
<b>Art. 18</b>	Soggetti tenuti al pagamento del Canone
<b>Art. 19</b>	Durata delle Occupazioni
<b>Art. 20</b>	Suddivisione del territorio comunale
<b>Art. 21</b>	Criteri per la determinazione della misura delle tariffe base

<b>Art. 22</b>	Commisurazione dell'Area occupata
<b>Art. 23</b>	Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.
<b>Art. 24</b>	Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi
<b>Art. 25</b>	Riduzioni
<b>Art. 26</b>	Esenzioni
<b>Art. 27</b>	Modalità e termini per il pagamento del canone
<b>Art. 28</b>	Norme comuni per il versamento
<b>Art. 29</b>	Indennità, Sanzioni, Interessi
<b>Art. 30</b>	Accertamenti, Riscossione coattiva e rimborsi
<b>Art. 31</b>	Contenzioso
<b>Art. 32</b>	Disciplina transitoria
<b>Art. 33</b>	Entrata in vigore del presente Regolamento

## **PARTE I**

### **PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO,RINNOVO,E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n.446, di attuazione della delega prevista dall'art.3,comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n.662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- a) Il procedimento amministrativo di rilascio,rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
  - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
  - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
  - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
  - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
  - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture,attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- b) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- c) criteri di determinazione del canone;
- d) agevolazioni speciali;
- e) modalità e termini per il pagamento del canone;
- f) accertamento e sanzioni;
- g) disciplina transitoria.

## **Art. 1 Bis**

### **Definizioni**

- 1) Ai fini del presente regolamento, si intendono:
  - a) per **“CANONE”**, il corrispettivo dovuto al comune per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
  - b) per **“CONCESSIONE”**, l’atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il comune autorizza l’occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
  - c) per **“OCCUPAZIONE”**, la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti con conseguente sottrazione degli stessi all’uso generale della collettività;
  - d) per **“REGOLAMENTO”**, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
  - e) per **“SUOLO PUBBLICO”** o **“SPAZIO PUBBLICO”** le aree ed i relativi spazi sovrastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

## **Art. 2**

### **Concessioni/Autorizzazioni**

- 1) Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.
- 2) Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

## **Art. 2 Bis**

### **Gestione del Servizio – Funzionario Responsabile**

La gestione del servizio può essere effettuata nelle seguenti forme:

- A) in forma diretta;
- B) in concessione ad apposita azienda speciale;
- C) in concessione a ditta iscritta all'Albo dei Concessionari di cui all'art. 1 del D.M. 289/2000 per come previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

E' FUNZIONARIO RESPONSABILE della gestione del canone il dipendente comunale – designato dal Dirigente o Responsabile del Servizio – competente ad esaminare le richieste a seconda della tipologia della occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di concessione

Al funzionario designato dalla Giunta Comunale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di assenza o di impedimento del funzionario responsabile opererà con le medesime funzioni il sostituto del responsabile individuato dalla Giunta Comunale.

In particolare il funzionario comunale:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento;
- b) cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- c) sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- d) in caso di gestione del canone affidata a terzi, verifica e controlla l'attività svolta dal concessionario della gestione del canone;
- e) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevante in materia di canone.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui alla lettera b) del presente articolo spettano al concessionario.

Il comando della Polizia Municipale, vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando agli uffici competenti quelle abusive e quelle realizzate in difformità degli atti di concessione.

### **Art. 3**

#### **Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione**

- 1) Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
- 2) Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241.
- 3) Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate.

Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

### **Art. 4**

#### **Attivazione del procedimento amministrativo**

- 1) L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:
  - a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
  - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
  - c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
  - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
  - e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;

- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
- 2) La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art.4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 5**

### **Termine per la definizione del procedimento amministrativo**

- 1) Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
- 2) Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 20 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
- 3) In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.
- 4) Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in otto giorni lavorativi antecedenti la data per la quale si richiede l'occupazione.

## **Art. 6**

### **Istruttoria**

- 1) Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

- 2) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art.4, il responsabile formula all'interessato, entro 5 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il responsabile del procedimento dovrà richiedere tutti gli elementi eventualmente mancanti al rilascio della autorizzazione di concessione in un'unica soluzione.
- 3) L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 5 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
- 4) La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
- 5) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

## **Art. 7**

### **Conclusioni del procedimento**

- 1) Il responsabile, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
- 2) Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art.63,comma1,del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446.

## **Art. 8**

### **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal responsabile del servizio previo versamento del deposito cauzionale eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 15 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'esistenza di danni

## **Art. 9**

### **Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
  - La misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
  - La durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
  - Gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.
2. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima *di anni dieci*, senza pregiudizio di terzi e con la facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

## **Art. 10**

### **Principali obblighi del concessionario**

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.

2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

## **Art. 11**

### **Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia**

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo quali spese per bolli e simili.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art.8, comma 2.

## **Art. 12**

### **Decadenza dalla concessione/autorizzazione**

1. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
  - Violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione); ulteriore causa di decadenza è costituita dal non uso dell'area per un periodo superiore a 60 gg.;
  - Violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
  - Mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.

## **Art. 13**

### **Subentro nella concessione/autorizzazione**

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 10 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

## **Art. 14**

### **Rinnovo della concessione/autorizzazione**

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art.4 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 10 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 5,6 e 7 del presente regolamento.

## **Art.15**

### **Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni**

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

## **Art. 16**

### **Occupazioni d'urgenza**

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, semprechè ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art.29 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

## **PARTE II**

### **DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE**

#### **Art. 17**

##### **Oggetto del canone**

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi dell'art.2, comma 7, del Decreto Legislativo n.285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati avendo il comune una densità di popolazione superiore a 10.000 abitanti.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.
3. Il canone non è applicabile per le applicazioni con balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle occupazioni effettuate da altri soggetti pubblici. Come lo Stato, le regioni, le province, i comuni e i loro consorzi e dagli enti pubblici non economici.

## **Art. 18**

### **Soggetti tenuti al pagamento del canone**

1. E' obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

## **Art. 19**

### **Durata delle occupazioni**

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono **permanenti** le occupazioni di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata risultante dal provvedimento di concessione non sia inferiore all'anno.  
Esse possono essere:
  - a) **“pluriennali”**, nel caso in cui necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrabili, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti di distribuzione di carburanti, le occupazioni con cavi condutture ed impianti in genere, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettati sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);
  - b) **“annuali”**, quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.
3. Sono **temporanee** le occupazioni la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, sia inferiore all'anno, anche se ricorrenti.  
Sono considerate temporanee le occupazioni utilizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o

superiore; esse possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque sempre inferiori all'anno.

4. Sono ricorrenti le occupazioni che per loro natura possono essere effettuate in modo ripetuto nell'ambito del territorio comunale e sono legate all'attività esercitata dal concessionario dell'area (venditori ambulanti, attività edilizia, spettacoli viaggianti, ecc.)
5. Le occupazioni abusive comunque effettuate sono considerate sempre temporanee.

## **Art. 20**

### **Suddivisione del territorio comunale**

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, il territorio comunale è suddiviso in 4 categorie, secondo l'elenco allegato A), al presente che forma parte integrante dello stesso.

## **Art. 21**

### **Criteri per la determinazione della misura delle tariffe base**

La tariffa del canone è determinata dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:

- a) Classificazione delle strade in categorie in ordine di importanza;
- b) Entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o lineari;
- c) Durata dell'occupazione;
- d) Valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal comune per la salvaguardia dell'area stessa.

#### **1. OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee è dovuta per ogni giorno o frazione di occupazione.

La misura giornaliera di tariffa base per metri quadrati è:

**I categoria:** € 3,098    **II categoria:** € 2,78    **III categoria:** € 2,478    **IV categoria:** € 2,169

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al precedente comma va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

- a) I fascia dalle ore 06.00 alle ore 16.00 riduzione del 60% della tariffa;
- b) II fascia dalle ore 16.00 alle ore 06.00 riduzione del 40% della tariffa;

Sulla base della specifica attività esercitata dal titolare dell'occupazione è stabilito il coefficiente di valutazione del beneficio economico per il quale va moltiplicata la tariffa ordinaria del canone per le occupazioni temporanee .

Il coefficiente di valutazione economica dell'occupazione è determinato come segue:

<b>Tipologia Occupazione Temporanea</b>	<b>C.E.V.</b>
Spazi soprastanti e sottostanti il suolo	0,5
Occupazioni con tende fisse o retrattili	0,7
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (impalcature, ponteggi, cantieri)	0,5
Occupazioni temporanee effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti	0,5
Occupazioni temporanee effettuate per lo spettacolo viaggiante	0,1
Attività in occasione di fiere e festeggiamenti	1,2
Passi carrabili	0,5

Le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata e non sono cumulabili tra loro.

## **2. OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno o comunque eccedenti l'anno solare, la tariffa ordinaria del canone dovuta per singola frazione è calcolata in misura proporzionale ai giorni di effettiva occupazione.

La misura di tariffa base annua per metri quadrati è:

**I categoria:** € 33,93    **II categoria:** € 30,53    **III categoria:** € 27,14    **IV categoria:** € 23,75

Sulla base della valutazione economica della specifica attività esercitata dal titolare, la tariffa è ridotta:

- a) del 50 % per gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo
- b) del 50 % per le occupazioni con passi carrabili
- c) del 70 % per le occupazioni effettuate con tende fisse o retrattili
- d) del 50 % per aree di rispetto antistanti accessi carrabili a raso
- e) del 50 % per accessi a distributori di carburante

## **Art. 22**

### **Commisurazione dell'Area occupata**

1. Il canone è commisurato alla entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. In particolare, la superficie all'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area od alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i mille metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolato in ragione del 10 per cento.
5. Per gli impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività come risultante dal provvedimento di concessione; non hanno invece rilevanza le occupazioni realizzate

con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture od impianti.

6. Per le occupazioni con attività dello Spettacolo Viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Le superfici relative a tali occupazioni sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq. Le occupazioni con passi carrabili (intendendosi per tali i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata) sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza per la profondità convenzionale di un metro.

## **Art. 23**

### **Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie**

#### **A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:**

##### **1) Passi carrabili. Definizione**

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto per la quale il concessionario può installare il divieto di sosta. In tal caso il passo è soggetto a canone 2.

La superficie del passo carrabile è quella virtuale risultante dal relativo atto di concessione calcolata moltiplicando la misura dell'apertura per 1 metro convenzionale sia per i passi carrabili costruiti con manufatti che quelli a raso per i quali è stato chiesto e concesso il divieto di sosta.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata dall'interessato, richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla TOSAP.

## **2) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, conduttore, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi si applicano le disposizioni di cui all'art.63 del D.Lgs. 446/97 e dei successivi articoli del presente regolamento. Per le occupazioni di spazi con cartelloni, ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla proiezione al suolo dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione.

## **3) Occupazioni di aree destinate a parcheggio**

Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti, la superficie di riferimento del canone è quella risultante dal provvedimento di concessione relativo al singolo posto assegnato.

Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio con atto deliberativo concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento del canone è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dal provvedimento di concessione.

## **4) Occupazioni in aree di mercato attrezzate**

Sono considerate aree di mercato attrezzate quelle che, indipendentemente dai tempi e dalle modalità di esercizio dell'attività mercatale disciplinati in apposito regolamento, hanno tale stabile vincolo di destinazione.

Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n.112, recante " Norme in materia di commercio su aree pubbliche ", e relativo regolamento di esecuzione.

Le occupazioni nei box e locali dentro i mercati coperti restano disciplinati dagli appositi atti regolamentari e relative concessioni.

## **5) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti**

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:**

### **1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere**

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo.

### **2) Occupazioni in aree di parcheggio**

Nelle aree vincolate a parcheggio, gestite direttamente dall'amministrazione, la superficie computabile ai fini del canone è quella fissata (anche convenzionalmente) dall'apposito regolamento. Non è soggetta a canone la semplice sosta non vietata dei veicoli lungo le strade, ancorché effettuata negli spazi appositamente contrassegnati.

L'amministrazione può, tuttavia, limitare la durata di detta sosta per una migliore razionalizzazione del traffico urbano, imponendo un determinato onere connesso all'utilizzo di risorse destinate al controllo degli spazi medesimi.

Nell'ipotesi di concessione dell'area a terzi per la gestione temporanea del servizio pubblico di parcheggio, vale lo stesso criterio di cui alla precedente lettera A), punto n. .

### **3) Occupazioni nei mercati settimanali**

Per i mercati settimanali, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

### **4) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante**

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata in ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

### **5) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia**

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

## **Art. 24**

### **“Criteri particolari di determinazione del Canone Occupazione realizzate da aziende erogatrici di Pubblici Servizi”**

1. Il canone dovuto per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelli esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente

secondo le prescrizioni contenute nell'art. 63, comma 2, lett. f), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'art. 18 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed è commisurato al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, in ragione di € 0,774 per utenza.

2. L'ammontare complessivo della canone dovuto non può essere inferiore a € 516,46.
3. L'importo sopra descritto è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

## **Art. 25**

### **Riduzioni**

1. Sulle tariffe per le occupazioni temporanee, come avanti espresse, si applicano le seguenti riduzioni:
  - per occupazioni di durata superiore a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
  - per occupazioni di durata superiore a 30 giorni ovvero aventi carattere ricorrente, la riscossione può avvenire mediante convenzione, con una riduzione del 50%.

Le tariffe per occupazione suolo pubblico che interessano Siderno Superiore che sono finalizzate a recupero del patrimonio edilizio nonché allo sviluppo di attività produttive si applica la riduzione del 50%.

## **Art. 26**

### **Esenzioni**

Sono esenti dal canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi e da Enti Religiosi per l'esercizio del culto;
- b) le occupazioni realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;

- c) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti Pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale – ONLUS – di cui all’art. 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni temporanee realizzate dalle Associazioni iscritte all’Albo comunale dell’associazionismo e del volontariato per manifestazioni, eventi, iniziative per le quali l’Amministrazione Comunale concede, previa apposita richiesta, il gratuito patrocinio;
- f) le occupazioni per commercio ambulante itinerante, per sosta fino a 60 minuti;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- h) le occupazioni con fiori e piante ornamentali, effettuate sulla base di specifico progetto approvato dal competente settore purché non collocati a delimitazione di spazi al pubblico servizio;
- i) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- j) le occupazioni con vetture destinate a servizio di trasporto pubblico di linea;
- k) le occupazioni permanenti del suolo e/o del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari o con condutture per acqua potabile, per l’irrigazione dei fondi, per innesti ed allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- l) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- m) le occupazioni di aree cimiteriali;
- n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- o) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
- p) le occupazione con serbatoi sotterranei per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante;

- q) le occupazioni costituite da accessi che si aprono direttamente sulla pubblica via, senza alcun manufatto intervallo lasciato nei marciapiedi, o comunque, senza alcuna modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (c.d. passi carrabili a raso);
- r) passi carrabili per soggetti portatori di handicap.

## **Art. 27**

### **Modalità e termini per il pagamento del canone**

#### ▪ **VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti è effettuato con riferimento all'anno solare. Il canone è corrisposto in unica soluzione annuale a parte il caso di rateizzazione previsto negli articoli successivi.
2. Per il primo anno di concessione, il pagamento deve essere effettuato prima del ritiro dell'atto di concessione, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a parte i casi di rateizzazione.
3. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno, a parte i casi di rateizzazione.
4. Per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende erogatrici di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Le variazioni in corso d'anno dell'occupazione, che comportano il rilascio di una nuova concessione, danno luogo al pagamento del canone relativo, previa compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno in conseguenza della precedente concessione.

#### ▪ **VERSAMENTO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee, il canone deve essere versato all'atto di rilascio dell'atto di autorizzazione, in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo di occupazione, tranne che nei casi di rateizzazione.

2. Per le occupazioni “ricorrenti”, di cui all’articolo 19 comma 4, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipatamente per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

## **Art. 28**

### **“Norme comuni per il versamento”**

1. Il versamento del canone va effettuato al Comune o al Concessionario del servizio tramite versamento su conto corrente postale a lui intestato o direttamente con contestuale rilascio di quietanza.
2. Il Canone deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Qualora l’ammontare del canone sia superiore a 258 Euro, il Comune, su richiesta dell’interessato, può consentirne il versamento in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell’anno di riferimento del canone. Per le occupazioni realizzate nel corso dell’anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. La prima rata deve essere comunque corrisposta all’atto di rilascio della concessione.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il concessionario dell’area deve provvedere, a pena della decadenza della concessione, al pagamento di tutto il debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, maggiorato dell’indennità di cui agli articoli successivi.
5. Nel caso di soggetti che versino in stato di grave disagio economico, il Comune, su richiesta motivata e documentata dall’interessato, può consentire la rateizzazione anche di canoni di ammontare inferiore a 258 Euro, secondo le modalità previste dal presente comma.

## **Art. 29**

### **Indennità, Sanzioni, Interessi**

1. In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento del canone si applica un’indennità pari al:
  - 2% dell’importo dovuto per i primi 30 giorni;

- 10% dell'importo dovuto per i successivi 30 giorni;
  - 30% dell'importo dovuto oltre i 60 giorni.
2. In caso di occupazioni abusive, oltre al recupero del canone dovuto, si applica un'indennità pari al 100% del canone evaso con un minimo di 51 Euro. A tal fine si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data di constatazione da parte dell'ufficio responsabile della gestione del servizio accertamento e riscossione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o la data del verbale redatto dalla Polizia Municipale.  
  
A tali occupazioni viene inoltre applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, redatta da Pubblico Ufficiale, nella misura da uno a due volte l'indennità dianzi citata. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  3. Sulle somme dovute a titolo di canone, si applicano gli interessi legali.
  4. Al recupero del canone dovuto provvede il Funzionario Responsabile del Comune, o, se il servizio è dato in concessione, il Concessionario, notificando al responsabile dell'occupazione, apposito avviso di liquidazione nel quale sarà indicata la misura del canone dovuto, le indennità e gli interessi applicati ed il termine di trenta giorni per il pagamento.
  5. In caso di occupazioni abusive, il Responsabile del Servizio provvede, con apposito provvedimento, ad ordinare lo sgombero dell'area, fissando altresì un congruo termine per l'ottemperanza.

## **Art. 30**

### **Accertamenti, riscossione coattiva e rimborsi**

L'accertamento dell'entrata costituita dal canone avviene contestualmente al procedimento relativo alla concessione dell'occupazione.

2. Il responsabile del provvedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

3. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale, le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione e le occupazioni che si protraggono oltre il limite di scadenza della concessione ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.

In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni o delle indennità conseguenti all'abuso e della spesa relativa alla liberazione dell'area.

4. In caso di occupazione abusiva, previa constatazione della relativa violazione redatta da pubblico ufficiale e conseguente applicazione delle relative sanzioni, il Dirigente Comunale dispone la rimozione o la demolizione delle medesime, nonché la rimessa in pristino del suolo e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; *In caso di mancato rispetto da parte del titolare dell'occupazione del termine fissato, si farà luogo all'esecuzione coattiva dello sgombero, con il recupero delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale* trascorso il quale vi provvede l'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità nei modi e nei termini previsti dall'art.30 del presente Regolamento.

Il pagamento delle sanzioni amministrative e delle indennità comunque non sana la irregolarità della occupazione.

5. La riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone e delle relative indennità ed interessi è effettuata con la procedura indicata nel Regio Decreto 14 aprile 1910, n.639.

6. Le spese per l'espletamento delle procedure coattive sono addebitate all'occupante debitore e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 5; allo stesso modo sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e per il ripristino del suolo nel caso di occupazioni ed installazioni abusive.

7. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone, provvede il responsabile del servizio, il quale entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta deve esaurire il procedimento.

## **Art.31**

### **Contenzioso**

1. Le controversie riguardanti i procedimenti amministrativi delle concessioni di suolo pubblico disciplinati nel presente Regolamento, sono riservate alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 1034 del 1971.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone e le relative indennità ed interessi, restano riservate all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

### **Art. 32**

#### **Disciplina transitoria**

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel Regolamento medesimo.
2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

### **Art.33**

#### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

## **Allegato “ A “**

# **CLASSIFICAZIONE DELLA STRADE**

## **1^ CATEGORIA**

Tutte le strade, corsi, piazze e beni comunque appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune comprese tra il demanio marittimo (arenile) ad Est, il Corso Garibaldi ad Ovest e la Via Circonvallazione a Nord e a Sud.

Sono escluse le aree private gravate da servitù di passaggio pubblico ricadenti nel perimetro di cui sopra.

## **2^ CATEGORIA**

Tutte le strade, corsi, piazze e beni comunque appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del Comune ricadenti nel perimetro urbano ricompreso tra Corso Garibaldi a Est e la Via Circonvallazione.

Sono escluse le aree private gravate da servitù di passaggio pubblico e ricadenti nel perimetro di cui sopra.

## **3^ CATEGORIA**

Tutte le strade, corsi, piazze e beni comunque appartenenti al demanio o patrimonio indisponibili del comune non ricompresse nelle categorie 1^ e 2^ e ricadenti nel territorio comunale.

Sono escluse le aree private gravate da servitù di passaggio pubblico e ricadenti nel perimetro di cui sopra.

## **4^ CATEGORIA**

Tutte le aree private gravate da servitù di passaggio pubblico ricadenti nel territorio Comunale.